

Pieve di Soligo, 02/03/2022

Informativa n. 5

OGGETTO: conversione in legge del Decreto legge n. 228/2021 “Milleproroghe” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/02/2022); Decreto legge n. 13/2022.

Di seguito vi riportiamo le principali novità della conversione in legge del D.L. “milleproroghe”:

- **Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali (sia 4.0 che ordinari), proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti “prenotati”:** è stato allungato fino al 31/12/2022 (e non più al 30/06/2022) il termine per la consegna del bene agevolabile che era stato “prenotato” entro il 31/12/2021.
- **Il limite dell’uso del contante torna a € 2.000:** il limite per i pagamenti in contanti torna ad essere di 2.000 euro (con la possibilità, quindi, di effettuare trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) **fino al 31 dicembre 2022;** successivamente si ridurrà nuovamente a 1.000 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
- **Assemblee in modalità telematica:** viene confermata la possibilità, fino al 31/07/2022, di tenere le assemblee delle società e degli enti in modalità telematica (a distanza) anche in assenza di una esplicita previsione statutaria. Si precisa che entro la data predetta, le assemblee devono essere effettivamente “tenute”, per cui non sarà sufficiente che l’adunanza sia solamente convocata entro il 31/07/2022. Per analogia, tale possibilità di svolgere in modalità “a distanza” le adunanze, può essere estesa anche agli altri organi sociali, come il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, ecc. Si rammenta infine che nell’avviso di convocazione non è necessario indicare un luogo di adunanza, ma è possibile disporre che tutti i partecipanti siano autorizzati a prendervi parte esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

In ogni caso il termine per la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio 2021 rimane quello ordinario e quindi 120 giorni dalla fine del periodo d’imposta.

- **Riduzione del capitale per perdite, prorogata anche all’esercizio 2021 la possibilità di rinviare le perdite:** viene estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la possibilità di non dover ricorrere agli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali, ovvero l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
- **Esclusione dell’obbligo di visto ed asseverazione nella cessione dei crediti minori:** viene precisato che anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese; tale possibilità era già stata prevista dalla legge di bilancio 2022 ma per le spese effettuate dal 01/01/2022.
- **Detraibili le spese per visto ed asseverazione:** si conferma la detraibilità anche delle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni e le attestazioni necessarie per optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante e/o per lo sconto sul corrispettivo, sia per i lavori relativi al superbonus del 110% che per i lavori edilizi “minori”. La possibilità di detrazione era già stata prevista dalla legge di bilancio 2022 ma per i visti relativi alle spese effettuate dal 01/01/2022.



Decreto legge n. 13/2022 (misure per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/02/2022, in vigore dal 26/02/2022:

Con il decreto in oggetto viene ridefinito il procedimento di cessione dei crediti per bonus edilizi, che con il precedente DL n. 4/2022 (sostegni-ter) era stato limitato ad una sola cessione.

Queste sono le novità introdotte dal nuovo decreto:

- ⇒ Vengono consentite **ulteriori due cessioni**:
 - effettuate dopo la prima cessione verso “chiunque”, effettuata dal beneficiario della detrazione;
 - effettuate dopo la cessione, effettuata dal fornitore che ha concesso al beneficiario lo sconto in fattura;

Tali due ulteriori cessioni possono però avvenire esclusivamente a favore dei cosiddetti “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione)

Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura, può cedere il proprio credito di imposta a un “soggetto non vigilato” (ad esempio un’altra impresa), ma quest’ultimo potrà poi cederlo esclusivamente a un “soggetto vigilato” ed infine questi potrà ulteriormente cederlo ma solamente a favore di un altro “soggetto vigilato”.

- ⇒ Viene introdotto il divieto di cessione parziale dei crediti; a seguito quindi della trasmissione dell’apposito modello telematico all’Agenzia, il credito non potrà essere “spacchettato” con un trasferimento parziale. Verrà inoltre attribuito un codice identificativo univoco ad ogni credito, per identificarlo univocamente (impedendo quindi la cessione parziale) e consentire ai cessionari (cioè a chi li acquisisce) di poterne conoscere l’origine ed i vari passaggi degli stessi. Le novità indicate si applicano ai crediti comunicati all’Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
- ⇒ Sono state accentuate le responsabilità (anche di carattere penale) dei tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni per il superbonus, l’asseverazione sull’efficacia della messa in sicurezza antisismica nonché le attestazioni di congruità sulle spese relative agli altri bonus edilizi, se:
 - espongono informazioni false
 - omettono informazioni rilevanti in merito ai requisiti tecnici dell’intervento o alla sua effettiva realizzazione
 - attestano falsamente la congruità delle relative spese.Le sanzioni comportano la reclusione da due a cinque anni, con la multa da 50.000 a 100.000 euro” (con ulteriore aumento di pena se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri).
- ⇒ Viene disposto che i tecnici abilitati abbiano una polizza assicurativa per qualsiasi tipo di bonus edilizio per il quale sottoscrivano l’asseverazione e l’attestazione, non solo quindi per il superbonus. In particolare, il massimale delle polizze relative a queste asseverazioni dovrà avere un importo pari al valore dell’intervento oggetto di attestazione. Quindi, ad esempio, il tecnico che assevera lavori per un milione di euro, dovrà avere un massimale pari a un milione e, nel caso in cui dovesse asseverare lavori oltre tale importo, dovrà provvedere ad incrementare il massimale della polizza stessa o sottoscriverne un’altra.

- ⇒ Per i lavori edili di importo superiore a 70mila euro, i bonus fiscali saranno riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriali), stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e che sia riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, dovrà essere effettuata dai soggetti professionisti al fine di poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità. **Tale misura sarà efficace decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi dal 27/05/2022) e si applicherà solamente ai lavori edili avviati successivamente a tale data.**

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza